

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art.1

(principi fondamentali)

- 1 Il Comune, ai sensi dell'art. 25 dello statuto Comunale, valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione alla vita amministrativa.
- 2 Il presente regolamento, adottato con la finalità di riconoscere e promuovere il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale, sociale e religiosa che concorrono alla vita democratica del Comune, istituisce e disciplina l'Albo Comunale, delle Associazioni e del Volontariato (d'ora innanzi chiamato Albo) e le relative Consulte, che rappresentano un libero strumento di partecipazione democratica alla vita della comunità da parte delle associazioni e dei movimenti iscritti all'Albo.
- 3 Le consulte, quali momenti di crescita democratica idonei a raccordare e rendere di patrimonio comune la preziosa esperienza maturata nelle associazioni libere e del volontariato nel loro diversificato ambito di azione sul territorio, costituiscono, per gli organi di direzione politica del Comune, forme strutturate permanenti di consultazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art.2

(definizione)

Sono " libere forme associative e del volontariato" le associazioni che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, la promozione sociale e civile, la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale, finalità assistenziali, di rappresentanza generale per frazione o circoscrizione, di tutela dei diritti collettivi; le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicap, della pratica sportiva e del tempo libero, di organismi della scuola, dei giovani e degli anziani, degli utenti, di solidarietà e di cooperazione nazionale ed internazionale.

Art.3

(definizioni)

Le libere forme associative e del volontariato, come definite dal precedente art.2, sono riconosciute dal Comune attraverso l'iscrizione nell'albo di cui al successivo Capo II del presente Titolo sulla base dell'effettività della loro attività, dell'esistenza

di uno statuto associativo che dia conto degli scopi perseguiti, dell'esistenza di un corpo sociale adeguato e della presenza sul territorio comunale.

Art.4
(istituzione dell'Albo)

E' istituito, pertanto, l'albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
 - b) attività culturali;
 - c) attività ricreative e sportive;
 - d) attività socio-sanitarie di volontariato,
 - e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap; e impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- o economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.

Art.5
(requisiti per l'iscrizione all'Albo)

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede sul territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopo di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art.6
(modalità d'iscrizione)

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art.3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio segreteria, previa verifica dei necessari presupposti.

Le associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1 settembre al 31 dicembre.

La Segreteria generale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art.7 (revisione dell'albo)

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione inviano al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati,
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.

Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi.

Art.8 (cancellazione dall'albo)

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del servizio segreteria.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art.9 (pubblicità)

Il Comune di Casamarciano cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

li Il Comune di Casamarciano cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

Art.10 (diritti delle associazioni)

Alle associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale da almeno sei mesi sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto comunale.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

Art.11 (convenzioni)

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune.

La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in sei anni, ed è rinnovabile. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Art.12 (obbligo delle Associazioni)

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione

dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.13
(entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Segreteria Generale del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.

e,

ve
re
a
ni
no i
imo

Le